

Registrato a Bari
il 15/4/2014
n. 431 Serie 1

E. 158,00

COMUNE DI CORATO

PROV. DI BARI

N. REP. 8045



CONCESSIONE IN USO A TEMPO DETERMINATO DI SUOLO
NELLA ZONA MONUMENTALE DEL CIMITERO COMUNALE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno 31 del mese di Marzo, nella
Residenza Municipale avente accesso da P.zza Matteotti, civ.7
Innanzi a me Dott. Luigi D'Intronico, Segretario Generale del Comune di
Corato, abilitato alla rogazione dei contratti nell'interesse dell'Ente, a
norma dell'art. 87 – comma 4 – lett.c) D. Lgs. 267/2000.

SONO PRESENTI I SIGNORI:

1) Ing. Giuseppe Amorese, nato a Corato il 5.1.1954, Dirigente del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Coreto, abilitato alla
firma dei contratti ai sensi dell'art.107 – comma 3, lett.c) del Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, nonché dell'art.82, comma 1, del
vigente Statuto del Comune di Corato, il quale dichiara di agire in
nomina, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che
rappresenta.

C.F.: 83001590724

2) Signor ALTAMURA DOMENICO, nato a Corato il 21.03.1948
ed ivi residente in Via Mereù civ. 19.

C.F.: LTM DNC 48C21 C983Y

P R E M E S S O

Che con atto deliberativo n.36 del 20.06.2005 il Consiglio Comunale approvava il Piano Regolatore Generale che prevede l'ampliamento della struttura (lato Barletta) in area di proprietà comunale;

Che con atto deliberativo n.56 del 29.09.2006 il Consiglio Comunale approvava il Regolamento di Polizia Mortuaria che al titolo III^a (concessioni) - Cap.1 (tipologia e manutenzione delle sepolture) prevede le modalità di concessione di aree ad uso di sepoltura per famiglie;

Che l'Ufficio Tecnico Comunale redigeva anche una ipotesi di sistemazione urbanistica-edilizia dell'area cimiteriale adiacente la costruzione Chiesa con la realizzazione di n.56 lotti, mentre in ampliamento al Cimitero la realizzazione di n.180 lotti, predisponendo il progetto architettonico tipo da prendere a riferimento da parte degli esegnatari nella fase di realizzazione ed approvava una stima per la determinazione del prezzo del lotto da assegnare determinato in € 7.450,00, progetto preliminare approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.190 del 7.12.2006;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.16 dell'8.2.2007 veniva determinata in € 1.500,00 la cauzione prevista dall'art. 58 - comma 3 - del Regolamento da prestarsi in numerario o tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a garanzia dei successivi e connessi adempimenti relative alle concessioni delle aree cimiteriali;

Che con deliberazione di Giunta Comunale n.175 del 29.11.2007 veniva approvata la direttiva del Settore Urbanistico per la presentazione dei progetti edili per la realizzazione di edicole funerarie successivamente modificata con delibera n. 29/2010;

Che, a seguito di pubblicazione del bando pubblicato per la presentazione delle istanze di concessione, veniva effettuata la graduatoria, resa pubblica, secondo l'ordine di presentazione delle domande e con determinazioni dirigenziali si provvedeva all'assegnazione delle aree individuate da ogni richiedente;

Con determinazione dirigenziale n. 25 del 21.01.2008 Settore AA.GG. e n.28/2008 R.G., - all. "B", veniva determinato di concedere in favore del signor Altamura Domenico un suolo nell'area cimiteriale comunale in ampliamento della superficie di mq. 6,25 (mq. 2,50 x 2,50) e precisamente quello individuato con il numero B/24 della tavola planimetrica generale n. 3;

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA il COMUNE DI CORATO, rappresentato dal dirigente del Settore Patrimonio ing. Giuseppe Amorese come innanzi costituito ed il sig. Altamura Domenico si conviene e stipula quanto segue:

ART. I

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premeissa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. II

Il COMUNE DI CORATO, rappresentato come innanzi, concede in uso a tempo determinato in favore del signor Altamura Domenico che accetta, un lotto per edificazione di sepolture per famiglia nell'area cimiteriale comunale in ampliamento, della superficie di mq. 6,25 (2,50 x 2,50) e precisamente quello individuato con il n. B/24 nella planimetria N.3.

ART. III

Il prezzo della concessione è di € 7.450,00 che il signor Altamura Domenico dichiara di aver versato presso la - Tesoreria Comunale - Banca Popolare di Puglia e Basilicata con boll. n. 1068 -num. Ord. 821 PR in data 19.08.2007 e boll. n. 413 in data 23.3.2011 Banca Monte dei Paschi di Siena.

ART. IV

La durata della concessione è di anni novantanove decorrenti dalla data del collaudo, salvo rinnovo da chiedersi prima della scadenza previo pagamento relativo al nuovo periodo di concessione.

ART. V

Il concessionario è tenuto ai seguenti adempimenti:

1. realizzazione della cappella o edicola la cui capienza è di n. sei loculi più osaari come da progetto approvato in allegato al presente contratto, la cui opera deve essere ultimata entro trenta mesi dalla stipula del presente atto di concessione. Tale periodo rimane invariato anche in caso di presentazione di varianti in corso d'opera. A motivata richiesta del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di concedere proroghe fino al massimo di un anno dalla scadenza originaria, con applicazione di una penalità mensile, da corrispondere anticipatamente, pari ad € 100,00;
2. richiesta al servizio cimiteriale intesa ad ottenere il collaudo della sepoltura, a completamento delle opere e ad avvenuta effettuazione, ove occorra, dei seguenti accertamenti tecnico-amministrativi:

- licenza d'uso rilasciata dall'Ufficio Regionale del Genio Civile e verifica statica, sottoscritta da tecnico abilitato, delle opere in conglomerato cementizio semplice o armato;
 - verifica di agibilità effettuata dalla ASL;
 - risarcimento di eventuali danni arrecati a terze persone o al patrimonio del Comune o di terzi in dipendenza dell'esecuzione delle opere.
 - L'utilizzo della sepoltura oggetto dei lavori non è consentito se non previo accertamenti tecnici che ne attestino la conformità a quanto autorizzato.

ART. VI

Il concessionario ha effettuato il deposito cauzionale di € 1.500,00
presso la Tesoreria Comunale "Banca Monte dei Paschi di Siena"
con stessa bolletta n. 413 in data 23.3.2011, con cui è stato
versato il saldo del corrispettivo della concessione, deposito che
sarà svincolato a conclusione di tutti gli adempimenti che precedono
e ad avvenuto collaudo.

ART. VII

Il Concessionario è tenuto a mantenere in buono stato, in ogni sua parte, la cappella o edicola, in caso di inadempimento, il Sindaco stabilisce un termine perentorio per l'esecuzione delle riparazioni che si ritennero necessarie. Trascorsa tale termine senza che il concessionario vi abbia provveduto, il Comune procede d'ufficio al compimento dei lavori a spese del concessionario negligente.

ART. VIII

Il concessionario è responsabile verso il Comune dell'osservanza di tutte le norme stabilite dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n.56/2006 che la parte dichiara di conoscere e fa parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegato.

ART. IX

Alla morte del Concessionario il Comune riconosce come tale uno solo tra gli eredi che può essere dal testatore designato o in difetto, di comune consenso tra gli eredi stessi, il cui nome e le qualifiche devono essere comunicate all'Autorità Municipale entro un anno dalla morte del concessionario. In mancanza, l'anzidetta designazione è fatta definitivamente dal Comune.

ART. X

Allo scadere della concessione il Comune rientra nella disponibilità del sepolcro senza diritto di indennizzo per il concessionario. La concessione, oltre che per scadenza del periodo previsto, cessa per rinuncia.

ART. XI

Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90 è facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modifica topografica del limitro o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Comune tramite il Dirigente del Servizio Incaricato, previo

accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e viene concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero in zona o costruzione indicate dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

Della determinazione assunta per l'esecuzione di quanto sopra, deve esser data notizia al concessionario ove nato o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avviene anche in assenza del concessionario.

ART. XII

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro il termine di cui all'art. V°, del presente contratto;

Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, e l'ultima tumulazione sia stata effettuata da almeno 50 anni;

Quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione

della sepoltura;

Quando vi sia inadempienza ed ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario od agli aventi titolo, in quanto reperibili;

In caso di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 60 giorni consecutivi;

La dichiarazione di decadenza compete al Comune tramite il Dirigente del Servizio incaricato.

ART. XIII

Pronunciata la decadenza della concessione, il Dirigente del Servizio incaricato dispone, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, nonché la conseguente demolizione delle opere od il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. XIV

La tumulazione nella sepoltura per famiglia è consentita oltre che per la salma del concessionario per i suoi eredi, anche per quella dei loro ascendenti, discendenti e collaterali entro il 3° grado, del coniuge, dei suoceri, dei generi e delle nuore.

Per le stesse occorre il nulla osta del Sindaco che viene rilasciato dopo aver accertato il diritto del defunto a ricevere sepoltura nella cappella/edicola.

ART. XV

La concessione comporta il diritto d'uso a tempo determinato ed è revocabile su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

ART. XVI

Per quanto altro non espressamente previsto nel presente atto si applicano le norme di cui al D.P.R. 285/90 e al Regolamento di P.M. approvato dal C.C. con deliberazione n. 56/2006.

ART. XVII

Le parti dispensano il Conservatore dei Registri Immobiliari dall'accendere iscrizioni di ufficio comunque nascenti dal presente atto e lo esonerano da ogni responsabilità al riguardo.

ART. XVIII

Tutte le spese del presente atto compreso diritti di qualsiasi specie sono a carico del concessionario.

Richiesto lo Segretario ha rogato il presente atto che è stato letto alle parti che interpellate, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Atto dattiloscritto su tre fogli uso bollo occupati in facciata nove compresa la presente fin dove scritta, viene sottoscritto e firmato a margine dalle parti e me Segretario.

Alfonso Goffi
Alfonso Goffi
François Butz

